## UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 21 del 28.11.2011

#### OGGETTO:

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO TRIBUTARIO

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 21.50, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 18.11.2011, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:		GUERRAZZI BARBARA	Р
TURINI DAVID - Presidente Unione	Р	MAFFEI ALVARO	P
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio	Р	MARMUGI ENRICO MARIA	Ass.
AMIDEI MARCO	Р	MARTINOLI BRUNO	Р
ARCENNI MATTEO	Р	MASSETANI MARCO	Ass.
BAGNOLI MATTEO	Р	MONTECCHIARI VALENTINA	Р
BANCHELLINI ROBERTO	Р	NENCIONI STEFANIA	Ass.
BANDECCA PAOLO	Ρ	OSTUNI FRANCESCA	Р
BERNARDI CLAUDIA	Ρ	PANDOLFI DOMENICO	Ass.
BIASCI FRANCESCO	Ρ	PAPARONI LUCA	Р
CAROTI MARZIO	Р	PARRINO SABINA	Р
CINI OTELLO	Ass.	SARTINI STEFANO	Р
COSCETTI FLORA	Р	SCATENI DAMIANO	Р
CURCIO LUCIA	Р	STEFANINI MARCO	Р
DAINI GIULIANO	Р	TADDEI ROBERTO	Р
DAL MONTE VALTER	Ass.	TEDESCHI SERENA	Ass.
DE VITO PIETRO ANTONIO	Ass.	ZARRA GERARDINO	Р
DEL GRANDE MANUELA	Р	ZITO GIACOMO	Р
FALASCHI FABRIZIO	Р		
GEMMI SIMONE	Ass.	Risultano altresì, con diritto di intervento ma	
GIACOMELLI FLAVIO	Р	senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 22	
GIOBBI STEFANO	P	comma 10 dello Statuto dell'Unione Valdera:	
GIUNTINI VALERIANO	P	BIGAZZI LINDA	Ass.
GIUSTI LORENZO	Р		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lqs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell'art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, essendo presenti 32 componenti con diritto di voto, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco Alessio Lari illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

Durante la discussione dell'argomento entra in aula il Consigliere Pietro Antonio De Vito; i componenti con diritto di voto presenti diventano pertanto 33.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2011 Punto 4 dell'Ordine del giorno

## OGGETTO:

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO TRIBUTARIO

#### Decisione:

Il Consiglio dell'Unione Valdera approva lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni attribuite al Consiglio Tributario, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del medesimo, e tutte le disposizioni in esso richiamate.

## Motivazione:

L'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'istituzione del Consiglio Tributario.

In data 29 dicembre 2008 i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola hanno siglato la convenzione rep. n. 150/2008 per la gestione associata del Servizio Tributi tramite Unione Valdera.

Lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, lettere "q" ed "r", include tra le funzioni da attribuire all'Unione, rispettivamente, la gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e dell'ICI; all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che "Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione".

Per quanto sopra espresso, la Giunta Unione, con propria deliberazione n. 88 del 28/10/2011, avente ad oggetto "Indirizzi per la collaborazione con l'agenzia delle entrate e la costituzione del consiglio tributario nell'ambito dell'Unione Valdera", ha previsto l'istituzione del Consiglio Tributario.

Con il presente provvedimento il Consiglio Unione procede quindi ad adottare gli atti necessari all'avvio dell'esercizio associato delle funzioni del Consiglio tributario per l'Unione Valdera ed i Comuni ad essa aderenti, da attribuire all'Unione Valdera.

## Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il servizio Segreteria Generale curerà la pubblicazione all'albo del presente atto.

## Segnalazioni particolari :

Il Dirigente dell'Area Affari Generali Giovanni Forte ha espresso in data 18.11.2011 parere favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione e ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, non essendovi impegni di spesa da assumere o diminuzioni in entrata.

Il Consiglio dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

#### Riferimenti Normativi

## a) Generali:

D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

## b) Specifici:

Convenzione rep. n. 150/2008 per la gestione associata del Servizio Tributi tramite Unione Valdera, siglata in data 29 dicembre 2008 tra Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola.

Articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito all'istituzione del Consiglio Tributario.

Delibera della Giunta Unione n. 88 del 28/10/2011, avente ad oggetto "Indirizzi per la collaborazione con l'agenzia delle entrate e la costituzione del consiglio tributario nell'ambito dell'Unione Valdera".

Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 48 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, sull'immediata eseguibilità degli atti del Consiglio.

## Ufficio Proponente:

Servizio Tributi
Responsabile del procedimento: Andrea Morelli
Telefono 0587 672.411
a.morelli@unione.valdera.pi.it

## **Unione Valdera**

comuni di

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO TRIBUTARIO

In data, 2011 presso,				
TRA				
il Comune di BIENTINA, codice fiscale 00188060503, avente se legale in Bientina (PI) P.zza Vittorio Emanuele II n.53, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Corrado Guidi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del .				
 E				
il Comune di BUTI, codice fiscale IVA 00162600506, avente sede legale in Buti (PI) Piazza I. Danielli, 5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Alessio Lari, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del;  E				
il Comune di CALCINAIA, partita IVA 81000390500, avente sede legale in Calcinaia (PI) Piazza Indipendenza, 7, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Lucia Ciampi, nata a xxxxxxxx il xx/xx/xxx, Codice Fiscale: xxxxx in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del;  E				
il Comune di CASCIANA TERME, partita IVA 00138430509, avente sede legale in Casciana Terme (PI) Via Regina Margherita, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Giorgio Vannozzi, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxx, Codice Fiscale: xxxxx in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del				
, E				

4

il Comune di CRESPINA, partita IVA 00415370501, avente sede legale in Crespina (PI)				
Piazza Cesare Battisti, 22, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.				
D'Addona Thomas, nato a Pisa il 26/06/1974, Codice Fiscale:DDDTMS74H26G7O2Z in				
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del;				
E				
il Comune di LARI, partita IVA 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza				
Vittorio Emanuele, 2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Mirko				
Terreni, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxx, Codice Fiscale: xxxxx in esecuzione della				
deliberazione del Consiglio comunale n del;				
E				
il Comune di PONSACCO, partita IVA 00141490508, avente sede legale in Ponsacco				
(PI) Piazza R. Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Cicarelli				
Alessandro, nato a Pontedera il 15.05.1963, Codice Fiscale: CCRLSN63E15G843Y in				
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del;				
E				
il Comune di PONTEDERA, partita IVA 00353170509, avente sede legale in Pontedera				
(PI) Corso Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.				
Simone Millozzi nato a xxxxxx, il xx/xx/xxxx, Codice Fiscale: xxxxxx in esecuzione				
della deliberazione del Consiglio comunale n del;				
E				
il Comune di S. MARIA A MONTE, partita IVA 00159440502, avente sede legale in				
Santa Maria a Monte (PI) Piazza Della Vittoria, 47, in persona del proprio legale				
rappresentante, Sindaco Sig. David Turini , nato a Pontedera il 19/01/1968, Codice				
Fiscale: TRNDVD68A19G843T in esecuzione della deliberazione del Consiglio				
comunale n;				
E				
I'UNIONE VALDERA, partita IVA 01897660500, quale titolare della gestione associata				
del Servizio Tributi per i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e				
del Servizio Tributi per i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e				
del Servizio Tributi per i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola, in persona del proprio legale rappresentate Presidente Sig. Turini David,				

- L'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'istituzione del Consiglio Tributario;
- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- in data 29 dicembre 2008 i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola hanno siglato la convenzione rep. n. 150/2008 per la gestione associata del Servizio Tributi tramite Unione Valdera;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, lettere "q" ed "r", include tra le funzioni da attribuire all'Unione, rispettivamente, la gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e dell'ICI:
- all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che "Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione":
- la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n. 88 del 28/10/2011, avente ad oggetto "Indirizzi per la collaborazione con l'agenzia delle entrate e la costituzione del consiglio tributario nell'ambito dell'Unione Valdera", ha previsto l'istituzione del Consiglio Tributario;
- occorre procedere all'avvio dell'esercizio delle funzioni del Consiglio tributario con i Comuni interessati a prendere parte alla gestione associata, mediante attribuzione delle stesse all'Unione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

- La gestione associata delle attività di cui al successivo art. 2 costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni aderenti intendono svolgere l'attività di contrasto all'evasione fiscale, al fine di garantire ai cittadini una maggiore equità fiscale.
- L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### ART. 2 - OGGETTO

 La presente Convenzione istituisce sul territorio dei comuni firmatari la gestione associata dei servizi e funzioni del Consiglio Tributario ai sensi dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, che saranno svolti dall'Unione Valdera, per le esigenze dell'Unione stessa e per quelle di tutti i comuni sottoscrittori della presente convenzione.

- Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto all'Unione Valdera.
- Le modalità di funzionamento operativo del Consiglio Tributario sono definite nel Regolamento provvisorio allegato al presente atto sotto il numero "1".
- 4. Il Regolamento di cui al precedente comma è da ritenersi valido sino all'approvazione, da parte del Consiglio Unione, di nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, valido per tutti gli Enti firmatari della presente Convenzione, a cui potranno essere apportare modifiche ed integrazioni che rispettino comunque le disposizioni dettate con il presente atto.

#### ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

 La presente convenzione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.

#### Art. 4 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

- Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1°gennaio successivo.
- Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno il recesso medesimo avrà effetto da 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi fra gli Enti.
- 3. E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione.
- 4. Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione "Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni."

## ART. 5 - RAPPORTI ECONOMICI

 Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010,
 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

## ART. 6 - ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

 La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da

- parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.
- L'adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.
- 3. Possono chiedere di aderire al servizio di cui alla presente convenzione anche enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione. In tali casi, gli enti interessati sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE

Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva.

#### ART. 8 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'atto si compone di n. ..... pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di BIENTINA	Comune di LARI
Comune di BUTI	Comune di PONSACCO
Comune di CALCINAIA	Comune di PONTEDERA
Comune di CASCIANA TERME	Comune di S. MARIA A MONTE
Comune di CRESPINA	UNIONE VALDERA

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

## Articolo 1- Oggetto del regolamento

- 1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, costituito in forma associata per l'Unione Valdera ed i Comuni ad essa aderenti.
- Compete al Consiglio dell'Unione Valdera la regolazione puntuale della materia, incluse le eventuali integrazioni e/o modificazioni al presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel medesimo e dalla normativa generale di riferimento.

## Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

## Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

- Il Consiglio tributario è composto dai Responsabili del Servizio Tributi/Entrate di ciascun comune componente l'Unione, o loro delegato.
- Il Consiglio tributario procede nella prima seduta alla nomina di un Presidente e di un Vice Presedente in seno ai componenti, che dureranno in carica un anno. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante.
- Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
  - il Presidente pro-tempore dell'Esecutivo di Settore, o suo delegato;
  - i responsabili dei seguenti settori: Polizia Municipale, Anagrafe, Servizio SUAP, Servizio Edilizia/urbanistica dei Comuni/Unione, o loro delegati;
  - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o suo delegato;
  - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o suo delegato;
  - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;
  - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o suo delegato.

## Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera.

## Articolo 5 - Attività del Consiglio Tributario

- Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente che è referente nei rapporti fra il Consiglio ed i Comuni/Unione.
- L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei componenti di cui all'art. 3 comma 1, ed è comunicata agli stessi almeno tre giorni prima della seduta.
- 4. Il Consiglio Tributario si riunisce per deliberare in merito all'attività di accertamento indicata all'art. 2 comma 1 del presente regolamento e comunque non meno di due volte l'anno.
- 5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno 4 dei componenti e comunque di almeno un responsabile per ciascuna area dell'Unione Valdera (Alta Valdera, Media Valdera, Pontedera, Oltrarno)
- Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale al Presidente dell'Esecutivo di Settore, che trasmette il documento alla Giunta dell'Unione Valdera.
- 7. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti sia al Comune/Unione, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.
- 8. Le sedute del Consiglio sono svolte nell'ordinario orario di lavoro. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del segretario o in sua assenza da un componente del Consiglio stesso incaricato dal Presidente. Il verbale viene firmato sia dal Presidente che dal Segretario.
- La convocazione della prima seduta viene disposta dal Presidente pro-tempore dell'esecutivo del settore tributi.

## Articolo 6 - Rapporti con i Comuni

 Il consiglio tributario, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione degli uffici del Comune/Unione e il Presidente può richiedere ai responsabili dei servizi interessati tutte le informazioni, atti e documenti necessari.

#### Articolo 7 – Obblighi dei consiglieri e incompatibilità

- 1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
- 2. È fatto obbligo ai componenti del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano: il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, i soggetti che hanno rapporti di credito o debito o che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.
- La qualità di componente del Consiglio tributario è incompatibile con quella di Giudice Tributario e suoi ausiliari.

## Articolo 8 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

- Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Unione Valdera. Per le funzioni di segreteria, il presidente nomina un dipendente dell'ufficio tributi del Comune/Unione Valdera.
- Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.
   convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti dalla legislazione vigente.

## Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni.

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Fabrizio Falaschi, Luca Paparoni e Stefano Sartini.

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 33

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 10

(Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Bandecca Paolo, De Vito Pietro Antonio, Del Grande Manuela, Falaschi Fabrizio, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, Ostuni Francesca, Zito Giacomo)

Il Presidente chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata eseguibilità; non essendoci segnalazioni in tal senso il Segretario provvede ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto:

Presenti n. 33

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 10

(Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Bandecca Paolo, De Vito Pietro Antonio, Del Grande Manuela, Falaschi Fabrizio, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, Ostuni Francesca, Zito Giacomo)

La Presidente proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante F.to NORIDA DI MAIO

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola **Zona Valdera - Provincia di Pisa** 

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 18.11.2011

II Dirigente dell'Area Affari generali dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

## UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola **Zona Valdera - Provincia di Pisa** 

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it il giorno 05.12.2011.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte

\_\_\_\_\_

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, lì 05.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte